



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

«GREEN CER ITALIA»

Denominazione - Sede - Scopo

Art. 1

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione denominata:
«GREEN CER ITALIA».

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Jesi (AN), Viale del Lavoro n. 4/I.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3

L'Associazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 e delle future norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'Associazione è un soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, può esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi.

L'Associazione è autonoma e controllata dai propri membri.

Ogni configurazione della CER deve comprendere almeno due membri complessivi e almeno due punti di connessione (POD) distinti, di cui almeno uno di consumo e almeno uno di produzione, tutti sottesi alla medesima cabina primaria.

Alla data di approvazione del presente Statuto, la prima configurazione promossa/gestita dall'Associazione è individuata con riferimento a una cabina primaria ai sensi della normativa e delle Regole Operative applicabili. Tale indicazione ha valore descrittivo e i dettagli operativi (cabina primaria di riferimento, relativo codice identificativo, perimetro, elenchi POD e relativi aggiornamenti) sono disciplinati e aggiornati nel Regolamento Interno Operativo (RIO) e/o con delibere degli organi competenti, senza necessità di modifica statutaria.

L'Associazione può istituire, con delibera dell'Assemblea e secondo quanto disciplinato nel Regolamento Interno Operativo (RIO), ulteriori configurazioni afferenti a cabine primarie anche diverse da quella indicata per la configurazione iniziale. Per ciascuna configurazione, l'Associazione garantirà che tutti i POD di prelievo e di immissione siano sottesi alla medesima cabina primaria e



indicherà in sede di richiesta al portale GSE il codice della cabina e il perimetro con gli elenchi dei POD e la documentazione richiesta.

La partecipazione all'associazione "GREEN CER ITALIA" è aperta e volontaria e non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 42bis, DL 162/2019 e dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, e non quello di ottenere profitti finanziari.

Per raggiungere lo scopo suddetto, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 318/2020 anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

- a) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- b) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- c) pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

d) promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;

e) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti

privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;

f) organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;

g) prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti. Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi e/o altri organismi pubblici e privati aventi finalità affini.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la Legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crown funding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa.

È, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

Patrimonio e esercizi sociali

Art. 4

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;

- b) contributi e versamenti volontari degli associati;
- c) da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- d) da eventuali fondi di riserva;
- e) da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 5

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione Soci.

Soci

Art. 6

Sono ammessi come soci dell'Associazione le persone fisiche, le piccole e medie imprese (PMI), anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31/12/2009 n. 196 a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale e che condividano gli scopi dell'Associazione e ne accettino lo Statuto.

L'ammissione è in ogni caso subordinata al rispetto dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili e dalle Regole Operative del GSE; sono esclusi i soggetti non ammessi da tale normativa.

L'adesione all'Associazione è volontaria e comporta l'appartenenza alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER), in quanto l'Associazione costituisce il relativo soggetto giuridico.

L'adesione non comporta automaticamente la partecipazione a una o più configurazioni di autoconsumo diffuso, che avviene su base volontaria ed è disciplinata dal successivo articolo 7 e dal Regolamento Interno Operativo (RIO).

I soci si distinguono in:

- a) fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- b) ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione;

c) onorari: coloro che per prestigio, meriti e competenza tecnico-scientifica vengono nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

I soci onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della GREEN CER ITALIA, non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia. Essi partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e possono ricevere mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo intellettuale. I soci onorari non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.

Nessun socio è tenuto al versamento di alcuna quota associativa che rimane libera e su base volontaria.

La qualifica di socio dà diritto:

- a) a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
- b) a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- c) ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- d) a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto legale, fiscale e operativo conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Art. 7

L'Associazione, in quanto soggetto giuridico della Comunità Energetica Rinnovabile (CER), promuove e gestisce una o più configurazioni di autoconsumo diffuso ai sensi della normativa vigente.

Sono membri della CER i soci fondatori e ordinari dell'Associazione. I soci possono partecipare a una o più configurazioni mediante l'inserimento dei propri POD nella configurazione prescelta, secondo le modalità definite dal RIO e nel rispetto della normativa vigente.

Per partecipare a una specifica configurazione, i membri devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare:

- a) rientrare tra i soggetti ammessi dalla normativa applicabile;
- b) nel caso di imprese private, garantire che la partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale, per il soddisfacimento di tale requisito è necessario che il

codice ATECO prevalente dell'impresa sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00;

c) essere titolari di POD ricompresi nel perimetro della configurazione a cui aderiscono, ossia sottesi alla cabina primaria di riferimento della configurazione stessa, come individuata dal RIO e indicata nella richiesta al GSE.

I membri della CER mantengono in ogni caso i diritti di cliente finale, incluso quello di scegliere liberamente il proprio venditore di energia elettrica.

Il socio Producer 01 Srl, in qualità di produttore, nella persona del legale rappresentante Enrico Federici è individuato quale Referente della CER ai fini dei rapporti con il GSE e della gestione delle configurazioni, con facoltà di delegare specifiche attività operative secondo quanto previsto dal RIO e/o da delibere degli organi competenti.

I membri conferiscono apposito mandato al Referente della CER per:

- a) la costituzione e gestione delle configurazioni di autoconsumo;
- b) la richiesta al GSE dell'accesso ai meccanismi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo altresì la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica, ove richiesta ai fini dell'istruttoria e gestione GSE;
- c) la gestione dei flussi economici connessi ai rapporti con il GSE e, ove applicabile, con operatori del settore;
- d) l'applicazione dei criteri di ripartizione dell'energia condivisa e dei benefici economici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal RIO.

Il Referente della CER è individuato quale soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia condivisa e dei benefici economici, secondo quanto previsto dal RIO e dalla normativa vigente.

L'eventuale tariffa premio eccedentaria, ove applicabile, è destinata secondo le previsioni della normativa vigente e del RIO, con particolare riguardo alla destinazione ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o a finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Il recesso dalla CER e/o dalle singole configurazioni è sempre consentito secondo le modalità stabilite dal RIO, fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

I poteri di controllo all'interno della CER sono esercitati dai membri o soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D.lgs 199/2021.

Entro 120 giorni dalla registrazione del presente Statuto, l'Assemblea approva un Regolamento Interno Operativo (RIO) che disciplina nel dettaglio: organizzazione e funzionamento delle configurazioni, modalità di adesione alle configurazioni, criteri di ripartizione dei benefici, gestione dei flussi economici e rapporti tra membri e Referente.

Art. 8

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea.

Art. 9

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (es. costruzione di impianti e o parchi fotovoltaici), per cui la perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione ma solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri soci; ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato. Organi e amministrazione

Organi e Amministrazione

Art. 10

Gli organi della GREEN CER ITALIA sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;

Art. 11

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri scelti tra i soci, fondatori ed ordinari. I consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di carica. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione. Qualora venga meno un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la

presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello Statuto; presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Funzione del Vice Presidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il Bilancio e deliberare sulle attività e sulle iniziative associative.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto.

Esso procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi, che dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Art. 16

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti i soci.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta

diretta a ciascun socio anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.

Art. 17

L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

Art. 18

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può portare più di tre voti oltre al proprio.

Art. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea è valida con qualunque numero di soci e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ciascun socio è portatore di un voto. I criteri di ripartizione dell'energia e dei benefici economici della CER sono disciplinati dal Regolamento Interno Operativo.

Art. 21

Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è composto dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal vicepresidente del Consiglio Direttivo e dai soci onorari. Il C.T.S. sovrintende a specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione con enti e istituti di ricerca e la partecipazione a gruppi di lavoro tematici che coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel campo dell'energia.

Art. 22

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei soci, eventualmente anche attraverso il pagamento delle loro bollette con i ricavi della Comunità.

Art. 23

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Scioglimento

Art. 24

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati; l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 25

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to IL PRESIDENTE



F.to IL SEGRETARIO

